



VIOLENZA DI GENERE

Introduzione



- La violenza in danno delle donne
- Il quadro normativo
- La strategia di intervento



- Prevedibilità degli eventi criminosi
- Paradosso del poliziotto: “lavorare per non dover lavorare”
- Attività di prevenzione
- Attività di repressione



LA VIOLENZA SULLE DONNE

E' qualsiasi atto di violenza di genere che comporta, o che è probabile che comporti, una sofferenza fisica, sessuale o psicologica o una qualsiasi forma di violenza alla donna comprese le minacce di tali violenza, forme di coercizione o forme arbitrarie di privazione della libertà personale sia che si verifichino nel contesto della vita privata che di quella pubblica.

Conferenza mondiale delle Nazioni Unite, Vienna 1993



LA VIOLENZA SULLE DONNE

VIENE COMPRESO NEL CONCETTO DI VIOLENZA CONTRO LE DONNE:

- a) **La violenza fisica, sessuale e psicologica che avviene in famiglia**, incluse le percosse, l'abuso sessuale delle bambine nel luogo domestico, la violenza legata alla dote, lo stupro da parte del marito, le mutilazioni genitali femminili e altre pratiche tradizionali dannose per le donne, la violenza non maritale e la violenza legata allo sfruttamento;
- b) **La violenza fisica, sessuale e psicologica che avviene all'interno della comunità nel suo complesso**, incluso lo stupro, l'abuso sessuale, la molestia sessuale e l'intimidazione sul posto di lavoro, negli istituti educativi e altrove, il traffico delle donne e la prostituzione forzata;
- c) **La violenza fisica, sessuale e psicologica perpetrata o condotta dallo Stato**, ovunque essa accada.



LA VIOLENZA SULLE DONNE

- **violenza nei confronti delle donne = violazione dei diritti umani e discriminazione contro le donne.** Tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata;
- **violenza domestica = tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivide o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima;**



LA VIOLENZA SULLE DONNE

- genere = ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini;
- violenza contro le donne basata sul genere = qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato;
- vittima = qualsiasi persona fisica che subisce gli atti o i comportamenti di cui sopra;
- donne = sono da intendersi anche le ragazze di meno di 18 anni.



LA VIOLENZA SULLE DONNE

- **violenza fisica**, ossia ogni forma di intimidazione o azione in cui venga esercitata una violenza fisica su un'altra persona.

Vi sono compresi comportamenti quali spintonare, costringere nei movimenti, sovrastare fisicamente, rompere oggetti come forma di intimidazione, sputare contro, pizzicare, mordere, sferrare pugni e/o calci, picchiare, schiaffeggiare, bruciare con le sigarette, torcere le braccia, mordere, accoltellare, strangolare, soffocare, minacciare con un oggetto o un'arma, privare di cure mediche.

La violenza fisica è sempre accompagnata da violenza psicologica con ricatti emotivi, minacce, svalorizzazione e inducendo nella vittima la paura.



LA VIOLENZA SULLE DONNE

Le manifestazioni della violenza psicologica sono molteplici; tra le più tipiche e comuni vi sono:

- **svalorizzare** (ad es. convincere la donna che non vale niente, dirle che è inadeguata sessualmente o per altre ragioni, che è una cattiva madre, sminuirla nella sua femminilità, offenderla, criticarla continuamente, ecc.);
- **trattare come un oggetto** (ad es. chiedere alla donna di cambiare il proprio aspetto fisico, controllare ossessivamente i suoi spostamenti, il suo abbigliamento, manifestare gelosia eccessiva, costringerla ad avere rapporti sessuali, ecc.);
- **attribuire un'eccessiva responsabilità** (ad es. nell'organizzazione familiare, accusarla delle difficoltà dei figli, costringerla a farsi carico di tutte le spese e le necessità familiari, ecc.);



LA VIOLENZA SULLE DONNE

- **violenza economica**, consistente in ogni forma di privazione o controllo che limiti o impedisca l'indipendenza economica della donna.

Si tratta di comportamenti quali: impedire alla donna di lavorare, costringerla a licenziarsi, privare delle informazioni relative al conto corrente e alla situazione patrimoniale della famiglia e/o del partner, non condividere le decisioni relative al bilancio familiare, costringere la donna a spendere il proprio stipendio nelle spese domestiche, non dare informazioni sullo stipendio, costringere a fare debiti, tenere la donna in una situazione di privazione economica continua, intestare tutti i beni familiari a nome proprio o di altri familiari per impedire alla donna ogni accesso legale ai beni comuni, costringere a firmare contratti ecc.



LA VIOLENZA SULLE DONNE

- **violenza sessuale**, alcuni esempi:

costringere a rapporti sessuali o comunque a pratiche sessuali non desiderate all'interno del matrimonio o nelle relazioni di fiducia, o con estranei, stupro sistematico all'interno di un conflitto bellico, avances non desiderate o molestie sessuali, incluse il ricatto sessuale in cambio di favori, abuso sessuale di persone disabili e di minori, matrimoni forzati, incluso il matrimonio di bambini, impedire l'uso di contraccettivi per la protezione dalle malattie sessualmente trasmesse e dalle gravidanze indesiderate, aborto forzato, mutilazioni genitali, prostituzione forzata.

DATI ISTAT SUGLI OMICIDI DI DONNE (2017)



- 123 donne uccise (nel 2016: 124, nel 2011: 100)
- nel 77% dei casi la donna è stata uccisa da un familiare
- nel 12% dei casi da un conoscente
- nell'11% dei casi da uno sconosciuto
- Nel 44% dei casi dal marito o dal compagno
- Nel 14% dall'ex marito o dall'ex compagno

I numeri della violenza di genere nel mondo (OMS 2012)



- La violenza tra le mura domestiche è la prima causa di morte o invalidità permanente delle donne (14-50 anni)
- Il 42% di coloro che hanno subito violenze fisiche o sessuali ha riportato danni alla salute
- Nel mondo il 13% degli omicidi è commesso tra le mura di casa da parte del partner della vittima

I numeri della violenza di genere in Italia (Istat 2019)



- Quasi 7 milioni di donne italiane (31,5% del totale) sono state oggetto di violenza fisica sessuale o psicologica
- La maggior parte delle violenze arriva dal partner o dall'ambito familiare.
- 4.353.000 donne hanno subito violenza fisica
- 4.520.000 donne hanno subito violenza sessuale
- 1.157.000 donne hanno subito stupri o tentativi di stupri
 - 652.000 stupri
 - 746.000 tentati stupri
- Minacce 12,3%
- Spintonamenti/strattonamenti 11,5%
- Schiaffi, pugni o morsi 7,3%
- Colpi con oggetti contundenti 6,1%
- Presenti, ma in misura minore, tentativi di strangolamento, soffocamento, ustioni e minaccia di uso delle armi

I numeri della violenza di genere in Italia (Istat 2019)



HANNO SUBITO VIOLENZE FISICHE O SESSUALI: NEL CORSO DELLA VITA

- Il 13,6% delle donne con un partner (2 milioni 800 mila)
- Il 5,2% dal partner attuale (855 mila)
- Il 18,9% da un ex partner (2 milioni 44 mila)

NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI

- Il 4,9% delle donne con un partner (1 milioni 19 mila)
- Il 3% dal partner attuale (496 mila)
- Il 5% da un ex partner (538 mila)

I numeri della violenza di genere in Italia (Istat 2019)



A SEGUITO DELLE VIOLENZE SUBITE LE CONSEGUENZE PER LE DONNE SONO:

- perdita di fiducia ed autostima (52,7%)
- Ansia, fobia ed attacchi di panico (46,8%)
- Disperazione e sensazione di impotenza (46,4%)
- Disturbi del sonno e dell'alimentazione (46,3%)
- Depressione (40,3%)
- Difficoltà a concentrarsi e perdita della memoria (24,9%)
- Dolori ricorrenti nel corpo (21,8%)
- Difficoltà nel gestire i figli (14,8%)
- Autolesionismo o idee di suicidio (12,1%)

I numeri della violenza di genere in Italia (Istat 2019)



SUBISCONO PIU' VIOLENZA FISICA O SESSUALE NEL CORSO DELLA VITA

- Le separate o divorziate (51,4%)
- Le donne con problemi di salute o disabilità (36% col 10% di stupri)
- Le donne con limitazioni gravi (36,6%)
- Donne fra i 25 ed i 34 anni (35,9%) e fra i 35 e i 44 anni (35%)
- Le donne più istruite (laureate 42,5% diplomate 35,3%)
- Le donne con le posizioni professionali più elevate o quelle in cerca di occupazione (40,3% dirigenti/libere professioniste, imprenditrici, 39,8% quadri, direttivi, impiegate, 32,7% in cerca di occupazione)

La violenza e la famiglia



- È sempre possibile dimostrare un legame fra le relazioni affettive e la patologia mentale
- Spesso c'è un legame fra la patologia e il reato
- Sono aumentati i bisogni della famiglia, ma...
- ...i componenti spesso non riescono a fornire risposte adeguate
- La famiglia diventa teatro del crimine

La violenza assistita



- E' in aumento la percentuale di figli che ha assistito a violenza verso la madre (65,2% nel 2014)
- Chi ha assistito a violenza fisica nei confronti dei genitori può diventare un partner violento (22%)
- Anche chi ha subito violenza fisica da piccolo (25,9%)



- Oltre 14 milioni di italiane sono state vittime di violenza fisica sessuale o psicologia
- Il 18,8% ha subito azioni di *stalking*
- Il 50% delle vittime di *stalking* è stato vittima di violenza fisica o sessuale
- Nel 70% dei casi le violenze sono commesse da mariti e compagni
- In Europa la violenza rappresenta la prima causa di morte delle donne nella fascia 16-50 anni
- In Italia ogni 3 morti violente, una riguarda donne uccise dal marito, dal convivente, dal fidanzato

L'evoluzione normativa



- Nel 1975 viene abolita *l'autorità maritale* (e *l'uso dei mezzi di correzione da parte del marito*)
- Nel 1981 viene abolito *il delitto d'onore* (e *il matrimonio riparatore*)
- Legge 66 del 1996. La violenza sessuale da reato contro la morale e il buon costume diventa reato contro la persona e la libertà individuale
- Nel 1997 direttiva Prodi-Finocchiaro per prevenire e contrastare tutte le forme di violenza fisica sessuale e psicologica contro le donne
- L. 154 del 2001 “misure contro la violenza nelle relazioni familiari”. Introduzione ordini di protezione.

L'evoluzione normativa



- La Convenzione di Istanbul è una convenzione del Consiglio d'Europa contro la violenza sulle donne e la violenza domestica, approvata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 7 aprile 2011 ed aperta alla firma l'11 maggio 2011 a Istanbul (Turchia). Si propone di prevenire la violenza, proteggere le vittime e punire i colpevoli. È stato ratificato dall'Italia il 19 giugno 2013
- Legge n. 119/2013, recante nuove norme per il contrasto della violenza di genere (c.d. Legge contro il femminicidio).

Il quadro penale



- Ingiuria (art. 594 C.P. Depenalizzato), Diffamazione (art. 595 C.P.)
- Minaccia (art. 612 C.P.)
- Violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 C.P.)
- Percosse (art. 581 C.P.), Lesioni personali (artt.582 e 583 C.P.)
- Violenza privata (Art. 610 C.P.)
- Stato di incapacità procurato mediante violenza (art. 613 C.P.)
- Aborto di donna non consenziente (Art. 18 L.194/78)
- Maltrattamenti in famiglia (art. 572 C.P.)
- Atti persecutori (art. 612 bis C.P.)
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 C.P.)
- Violenza sessuale (art. 609 bis, ter, quater, quinquies...)
- Omicidio (art. 575 C.P.) preterintenzionale (584 C.P.)

Art. 1 DL 93/2013



- Art. 572 CP (*maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli*): si introduce di fatto, quale elemento costitutivo dell'azione del reo, la “**violenza assistita**” subita dai minori di anni 18;
- Art 609 ter CP (*circostanze aggravanti la violenza sessuale*)
- Si aggiungono 2 aggravanti:
 - 1) (nr. 5 ter) aggravante di violenza commessa nei confronti di **donna in stato di gravidanza**;
 - 2) (nr. 5 quater) aggravante di violenza commessa da **persona legata, anche in passato, da rapporto sentimentale con la vittima**, coniuge, separato, divorziato, compagno, convivente o non convivente.

Art. 2 DL 93/2013



- Art 380 CPP (arresto obbligatorio in flagranza): Al comma 2, dopo la lettera I bis viene inserita la *I-ter: delitti di maltrattamento contro familiari e conviventi e di atti persecutori, previsti dagli artt. 572 e 612 bis CP*
- ***Quindi, dal 17 agosto 2013, in questi casi, l'arresto in flagranza di reato è obbligatorio***
- Resta comunque valido quanto previsto dall'art. 385 CPP (divieto di arresto o di fermo in determinate circostanze)

Art. 2 DL 93/2013



Introduzione dell'art. 384 bis CPP: **Allontanamento d'urgenza dalla casa familiare**

Gli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria hanno facoltà di disporre, previa autorizzazione del pubblico ministero, l'allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti di chi è colto in flagranza di reato dei delitti di cui all'art. 282-bis comma 6, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica della persona offesa.

Art. 3 DL 93/2013



- **Ammonimento.** Anche in assenza di querela, il Questore può procedere all'ammonimento dell'autore del fatto nei casi in cui alle forze dell'ordine siano segnalati in forma non anonima fatti riconducibili ai delitti di percosse e lesioni personali aggravate consumate o tentate, nell'ambito di violenza domestica.

Nel procedimento di ammonimento è tutelato il segnalante le cui generalità vanno omesse.

Ciò significa che chi fosse a conoscenza ad esempio che nella famiglia dei vicini ci sono episodi di violenza domestica, può segnalarlo alle forze dell'ordine con la sicurezza che il proprio nome non potrà mai essere rivelato.

- **Sospensione della patente.** Il questore può richiedere al prefetto del luogo di residenza del destinatario dell'ammonimento l'applicazione della misura della sospensione della patente di guida per un periodo da uno a tre mesi.

CODICE ROSSO 3



Modifiche introdotte con Legge 19 luglio 2019, n. 69, conosciuta come Codice Rosso:

- **VIOLENZA SESSUALE** - Le pene salgono a 6-12 anni (prima reclusione 5 -10anni). La violenza diventa aggravata in caso di atti sessuali con minori di 14 anni a cui è stato promesso o dato denaro o qualsiasi altra cosa utile.
- **STALKING** – Reclusione da 1 anno a 6 anni e sei mesi (prima 6 mesi-5 anni)
- **BOTTE IN FAMIGLIA** - Per i maltrattamenti contro familiari o conviventi reclusione da 3-7 anni (prima 2-6 anni); la pena è aumentata fino alla metà' se il fatto avviene in presenza o ai danni di un minore, di una donna in gravidanza, di un disabile oppure se l'aggressione è armata.

CODICE ROSSO 3



Modifiche introdotte con Legge 19 luglio 2019, n. 69, conosciuta come Codice Rosso:

La polizia giudiziaria deve comunicare immediatamente anche in forma orale al magistrato le notizie di reato di

- maltrattamenti
- violenza sessuale
- atti persecutori
- lesioni aggravate

avvenute in famiglia o tra conviventi;

Entro 3 giorni dall'iscrizione della notizia di reato la vittima deve essere sentita dal PM.

Gli ordini di protezione



Articolo 342 bis e ter cod.civ. (L. 154/2001). Sono disposti dal giudice su istanza di parte

- Ordine di cessazione della condotta pregiudizievole
- Allontanamento dalla casa familiare dell'autore della condotta pregiudizievole
- Prescrizione di non avvicinarsi ai luoghi di lavoro, al domicilio ed in prossimità dei luoghi di istruzione della famiglia, del coniuge, dei figli, di altre persone
- Intervento dei servizi sociali
- Pagamento di un assegno periodico

L'intervento della Polizia di Stato



- Acquisire fiducia da parte della vittima
- Acquisire il maggior numero possibile di informazioni, indipendentemente dalla querela
- Monitorare gli interventi delle pattuglie
- Eventuale denuncia d'ufficio
- Partecipare ad un lavoro di rete
- Obbligo di fornire alla vittima le informazioni sui centri antiviolenza presenti nel territorio
- Obbligo di mettere la vittima, se lo richiede, in contatto con i centri antiviolenza
- Fornire risposta adeguata a livello psicologico e pratico; se necessario collocare in struttura protetta.

L'intervento della Polizia di Stato 2



Nel caso in cui alle forze dell'ordine sia segnalato un fatto che debba ritenersi riconducibile al reato di cui all'art. 582 , secondo comma (lesioni personali <gg.20), del Codice Penale, consumato o tentato, nell'ambito di violenza domestica, il Questore, anche in assenza di querela, può procedere, assunte le informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, all'**ammonimento** dell'autore del fatto (Art. 3 DL 93/2013).

Violenza domestica



Si intendono per **violenza domestica** tutti gli atti, non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o persone legate da relazione affettiva in corso o pregressa, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivide o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.

Violenza domestica: misure ulteriori



E' prevista la possibilità di richiedere la **sospensione della patente** a carico della persona ammonita;

Si impegna il Ministero dell'Interno ad elaborare annualmente **un'analisi criminologica delle violenze di genere**, utilizzando i dati in proprio possesso.

In ogni atto del procedimento per l'adozione dell'ammonimento devono essere omesse le generalità dell'eventuale segnalante

Violenza domestica: misure ulteriori 3



Art. 5 DL 93/2013

Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere.

a) prevenire il fenomeno della violenza contro le donne attraverso l'informazione e la sensibilizzazione della collettività, rafforzando la consapevolezza degli uomini e ragazzi nel processo di eliminazione della violenza contro le donne;

Violenza domestica: misure ulteriori 4



Art. 5 DL 93/2013 (segue)

c) potenziare le forme di assistenza e sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso il rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza;

d) **garantire la formazione di tutte le professionalita' che entrano in contatto con la violenza di genere e lo stalking**

LO STALKING



Viene definito come “sindrome del molestatore assillante” dall'inglese *to stalk*, “cacciare appostandosi.

La condotta scaturisce da diverse motivazioni, ma in generale si può dire che lo stalker manifesta una problematica nell'area affettivo-emotiva, relazionale e comunicativa



I comportamenti persecutori sono “un insieme di condotte vessatorie, sotto forma di minaccia, molestia, atti lesivi continuati che inducono nella persona che le subisce un disagio psichico e fisico e un ragionevole senso di timore”.

Nello stalking rileva la **modalità ripetuta nel tempo**

LO STALKER



Sotto il profilo motivazionale:

- Il risentito
- Il bisognoso d'affetto
- Il corteggiatore incompetente
- Il respinto
- Il predatore

LA RELAZIONE VITTIMA -STALKER



Lo stalking è una patologia della comunicazione, che si attua:

- Mediante **comunicazioni intrusive**
sms, lettere, email, telefonate, ...

- Mediante **contatti**

pedinamenti, sorveglianza, confronto diretto,
minacce, aggressioni



IL REATO DI STALKING

Art. 612 bis C.P., introdotto dal D.L. 11/09

“ARTICOLO 612 BIS

Atti persecutori Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumita' propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.



IL REATO DI STALKING

La pena e' aumentata se il fatto e' commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che e' o e' stata legata da relazione alla persona offesa ovvero se il fatto e' commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

La pena e' aumentata fino alla meta' se il fatto e' commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilita' di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.



IL REATO DI STALKING

Il delitto e' punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela e' di sei mesi. La remissione della querela puo' essere soltanto processuale. La querela e' comunque irrevocabile se il fatto e' stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto e' commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilita' di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonche' quando il fatto e' connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.



AGGRAVANTI SPECIALI

- La pena è aumentata fino a due terzi se il fatto è commesso da persona già condannata per il delitto di cui al primo comma
- La pena è aumentata fino alla metà e si procede d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore ovvero se ricorre una delle condizioni previste dall'art.339
- Si procede d'ufficio se il fatto è commesso con minacce gravi ovvero nei casi in cui il fatto è connesso con altro delitto procedibile d'ufficio



Sei vittima di atti persecutori se qualcuno

- ti minaccia o molesta con condotte reiterate nel tempo
- ti segue quasi quotidianamente per strada, ti spia, ti sorveglia, scatta fotografie di nascosto
- ti telefona in continuazione, anche di notte ed anche senza parlare
- ti lascia continuamente messaggi in segreteria
- ti manda continuamente sms, mms, mail
- ti molesta via internet (Cyberstalking): invade la tua privacy attraverso e-mail, fax, chatline, e spamming,
- ti lascia scritte, lettere, biglietti nella cassetta della posta, sul parabrezza della macchina o nei luoghi che frequenti



- predispone consegne a domicilio non volute (e fiori, regali, ecc.)
- ti impone visite indesiderate
- raccoglie informazioni su di te
- si intromette insistentemente nella tua vita privata e professionale
- ti minaccia o ti intimidisce
- compie atti di vandalismo sui tuoi beni (automobile, cassetta delle lettere ecc.)
- minaccia o intimidisce persone a te vicine (colleghi, familiari, amici)
- pone comunque in essere comportamenti ripetuti e persistenti che violano la tua privacy e limitano la tua libertà personale e ti impone contatti e comunicazioni non desiderati



E se queste condotte provocano in te:

- **un perdurante e grave stato di ansia o di paura**
- **un fondato timore per la tua incolumità o per quella di un prossimo congiunto o di persona a te legata da relazione affettiva**
- **l'alterazione delle tue abitudini di vita .**



CONSIGLI UTILI

- Prendere consapevolezza
- Saper dire di **no**
- Indifferenza
- Prudenza
- Seconda linea telefonica
- Non cambiare numero
- Tenere un diario
- Tenere a portata di mano un cellulare

Se ti intimidisce

ti fa del male fisico

ti spinge e schiaffeggia

chiude in una stanza

ti offende **Se ti umilia**

minaccia te e i tuoi figli

prende "l'ultimo appuntamento"

ti dà calci, ti tira i pugni e ti strappa i capelli

telefona di continuo per insultarti

vieta la tua libertà anche economica

questo NON è AMORE

